

Perdite su crediti: adempimenti civilistici

di **Alessandro Bonuzzi**

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

I **crediti devono essere iscritti in bilancio**, ai sensi dell'[art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.](#), secondo il **presumibile valore di realizzo**.

Il valore nominale dei crediti va **rettificato tramite lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione**, laddove siano previste **inesigibilità**. Il fondo è **diretto a coprire**:

- le **perdite già manifestatesi**, ma **non** ritenute **definitive**;
- le **perdite non ancora manifestatesi**, ma ritenute **probabili**, ossia quelle per le quali, come affermato dal Principio contabile OIC 15, la situazione di inesigibilità, pur essendo intrinseca nei saldi, può manifestarsi in esercizi successivi a quella di iscrizione del credito in bilancio.

Infatti, le perdite connesse all'inesigibilità **non devono gravare sul bilancio dell'esercizio** in cui le stesse si manifesteranno, ma, in ossequio ai principi di prudenza e competenza, devono gravare sull'esercizio in cui si possono **ragionevolmente prevedere**.

Lo stanziamento al fondo svalutazione può essere effettuato a **seguito di una valutazione analitica** ovvero **sintetica**:

- la **valutazione analitica** riguarda **ogni singolo credito iscritto in bilancio**, tenendo conto altresì delle condizioni economiche generali, di settore e del c.d. rischio Paese (rischio connesso alla situazione politica, economica, ambientale, sanitaria, eccetera, del Paese del debitore). Il criterio analitico è generalmente utilizzato per crediti di ammontare cospicuo;
- la **valutazione sintetica** va effettuata sulla base del **grado di realizzabilità dei crediti**, utilizzando dati storici (ad esempio, percentuale sulle vendite o sui crediti) che conducano a svalutazioni realistiche.

In ogni caso, trattandosi di un'analisi valutativa, la svalutazione deve essere effettuata utilizzando un criterio **prudenziale**, dovendo da essa scaturire valori adeguati.

I crediti oggetto di svalutazione rimangono iscritti in contabilità per il loro valore nominale, finché la perdita diviene certa, mentre in bilancio devono essere esposti al **netto** del relativo **fondo di svalutazione**.

Quest'ultimo va utilizzato al verificarsi della **definitiva inesigibilità** dei crediti. In particolare, il fondo va utilizzato fino a capienza dello stesso, con rilevazione della eventuale differenza quale **perdita su crediti**.

Si ricorda che, secondo il Principio contabile OIC 15, in linea generale, il credito deve essere **cancellato** dal bilancio quando:

- i **diritti** contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si **estinguono** (parzialmente o totalmente). Ciò può accadere per **pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione** e ogni altro evento che fa venire meno il diritto a esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti; oppure
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è **trasferita** e con essa sono trasferiti sostanzialmente **tutti i rischi e i benefici inerenti al credito**. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi e dei benefici si deve tener conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli **obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi** o l'esistenza di **commissioni, di franchigie e di penali** dovute per il mancato pagamento.

Gli eventi più **ricorrenti** idonei a **determinare la cancellazione** sono nella pratica:

- l'avvenuta **prescrizione** del credito, la quale, ai sensi dell' [2934, c.c.](#), si manifesta quando il titolare del diritto non lo eserciti per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge (in generale, ai sensi dell'[art. 2946, c.c.](#), **10 anni**. Il termine è di **5 anni**, ex [art. 2948, c.c.](#), per i **crediti relativi ai canoni di locazione**, agli interessi e ai pagamenti da effettuarsi annualmente o in termini più brevi ovvero di 1 anno per i crediti relativi alle provvigioni spettanti al mediatore ex [art. 2950, c.c.](#), ai **premi di assicurazione** ex [art. 2952, c.c.](#), ecc.);
- la **cessione del credito**. Al riguardo, va precisato che solo la cessione **pro soluto** comporta la **cancellazione del credito dal bilancio**, siccome può ritenersi definitiva con trasferimento del rischio d'insolvenza al cessionario e rilevanza della differenza tra quanto ricevuto e il **valore di iscrizione del credito in bilancio**.